



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il **Tribunale di Taranto**, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Claudia Calabrese, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6675 del R.G. A.C./15, avente ad oggetto: nullità parziale del contratto di mutuo, promossa

DA

, rappresentato e difeso dall' avv.

PARTE ATTRICE

CONTRO

S.P.A, in persona del suo legale rappresentante *p.l.*, rappresentata e difesa dagli avv.ti

PARTE CONVENUTA

All'udienza del 9.10.18 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini *ex art.* 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.

All'esito dell'istruttoria svolta, consistita nella acquisizione della documentazione versata dalle parti e di c.t.u. contabile, deve accogliersi la domanda di nullità parziale del contratto di mutuo contratto, oggetto del giudizio, per il carattere usurario degli interessi corrispettivi e degli ulteriori costi, complessivamente convenuti al momento della stipula del contratto; come emerso dalla espletata c.t.u. (i cui risultati si condividono integralmente, per esaustività e precisione, anche nella parte relativa alla risposta alle controdeduzioni di parte convenuta), per il finanziamento, oggetto del giudizio (classificabile nella categoria dei "CREDITTI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE"), il tasso-soglia vigente al tempo della conclusione del contratto era pari al **15,375%**. Il contratto indicava un TAN pari al 13,01% ed un TAEG pari al **13,92%**; tuttavia, tenuto conto di tutte le spese di cui bisogna tenere conto ai fini di determinazione del TAEG, e precisamente euro **75,00** a titolo di commissione fissa, euro **2,00** a titolo di spese incasso rata ed euro **2.948,40** a titolo di assicurazione premio vita, quest'ultimo è risultato pari al **18,58%**, quindi superiore al tasso-soglia di riferimento. Ne consegue l'illiceità del mutuo e, in applicazione dell'art. 1815 c.c., l'obbligo di parte attrice di restituire solo il capitale mutuato e la conseguente ripetibilità, delle somme versate da parte attrice in esecuzione del contratto ed a titolo di interessi, spese e polizza assicurativa, ammontanti, secondo quanto emerge dal contratto e quanto accertato direttamente dal c.t.u., ad euro **18.007,94**.

Essendo incontestata la integrale esecuzione da parte dell'attore di tutti gli obblighi previsti dal contratto oggi impugnato, fino alla sua naturale scadenza (avvenuta a febbraio 2015), parte convenuta va pertanto condannata alla restituzione della predetta somma di euro **18.007,94**, oltre interessi legali dal giorno della domanda.

L'eccezione di prescrizione dedotta in comparsa conclusionale è inammissibile perché tardiva, e comunque infondata, perché il contratto di mutuo fa sorgere in capo al mutuatario un debito unitario, anche nel caso in cui sia stata pattuita una restituzione dilazionata della somma, il quale si estingue solo con il pagamento dell'ultima rata, in quanto data di estinzione del rapporto. Ne consegue che in tale contratto la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, non potendosi affatto riferire al contratto di mutuo, ma solo a quello di conto corrente, il principio secondo cui in tema di ripetizione di indebito relativamente alle rimesse, la prescrizione della domanda di rideterminazione del saldo opera dalla data di ciascuna annotazione di poste passive (in questo senso, Tribunale Trieste Sent., 20/03/2018; Tribunale Frosinone Sent., 01/06/2018; ass. civ. Sez. I Sent., 08/08/2013, n. 18951 (rv. 627853)).

Nel merito, non si condividono le eccezioni e censure mosse dalla convenuta, circa l'inquadrabilità del finanziamento nella diversa categoria degli ANTEICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI, per la quale e con riferimento alla classe di importo "oltre euro 5.000" il tasso soglia di riferimento è pari al 18,57%, perché la [redacted], alla data di stipula del contratto (14.1.08), come evidenziato dal c.t.u. nella risposta alle osservazioni della convenuta, già molto prima di essere acquisita dalla [redacted] S.p.a. nel successivo giugno 2008, era una società finanziaria il cui capitale era interamente detenuto da 18 banche popolari; la stessa non aveva sportelli propri, ma operava attraverso gli sportelli bancari delle banche, diffuse su tutto il territorio nazionale, che ne detenevano l'intero capitale, ove, previa istruttoria, venivano conclusi i contratti di finanziamento. Pertanto, appare più adeguato l'inserimento della [redacted] nella categoria degli "intermediari bancari". Peraltro, anche a voler condividere la tesi di parte convenuta, vi è ugualmente superamento (sia pure per pochissimo) del tasso-soglia (18,58%), calcolato secondo la condivisibile metodologia indicata dal c.t.u., sia nella relazione che nella risposta alle osservazioni (cui si rimanda).

Parimenti non condivisibile è la tesi di parte convenuta circa la natura facoltativa delle spese di assicurazioni, tale da dover essere esclusa dal calcolo del TAEG, in ossequio alle istruzioni della BANCA D'ITALIA applicabili al contratto in esame. Proprio le istruzioni richiamate (verse al doc. 4 da parte convenuta) includono nel TAEG, al punto 5, le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito.

L'eccezione è infondata perché deve ritenersi che parte attrice abbia invece provato il carattere obbligatorio della polizza, consistente nell'inscindibile collegamento tra il contratto di mutuo e quello assicurativo, sulla base della concorrenza di quelle presunzioni, gravi, precise e concordanti, che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. I, ord. 16.4.2018, n. 9298; Cass. civ. Sez. I, 05/04/2017, n. 8806; Corte di Appello di Milano sentenza n. 3283/2013) e le stesse decisioni dell'ABF, citate da parte convenuta (decisione n. 10621 del Collegio di Coordinamento dell'ABF del 12.9.2018; decisione n. 16291 del Collegio di Coordinamento ABF del 26.7.2018; decisione n. 5513 del Collegio di Bologna dell'8.3.2018) nonché da parte attrice (decisione del Collegio di Roma del 13.4.2015), hanno individuato (fermo il diritto di provare lo stretto collegamento, e quindi la natura imposta del contratto assicurativo con ogni mezzo di prova).

Tali presunzioni consistono nel fatto che:

- a) la polizza ha la funzione di copertura del credito, in quanto la stessa garantisce il mutuante dal rischio di incapacità patrimoniale sopravvenuta della persona fisica del finanziato; in particolare, nella concreta fattispecie in esame, l'assicuratore è la \_\_\_\_\_, il contraente è la \_\_\_\_\_, ossia la mutuante, il beneficiario della polizza è la stessa contraente.  
l'assicurato è l'intestatario del contratto di finanziamento, ossia il mutuatario che con il mutuo si addossa i costi della polizza contratta dalla \_\_\_\_\_
- b) vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, e tanto si può affermare sia perché i due contratti sono stati stipulati contestualmente ed hanno pari durata, sia per quanto detto sub a);
- c) l'indennizzo viene parametrato al debito residuo del mutuo; nelle condizioni contrattuali (cfr. doc. 2bis di parte convenuta), viene infatti statuito al punto 3 (GARANZIE E PRESTAZIONI) che in caso di decesso dell'Assicurato, l'Assicuratore rimborsa al Beneficiario **il capitale residuo del finanziamento** alla data del decesso, in caso di invalidità permanente totale dell'Assicurato l'Assicuratore rimborsa al Beneficiario **il capitale residuo del finanziamento** alla data del riconoscimento della ITP, in caso di inabilità temporanea totale al lavoro, l'Assicuratore rimborsa al Beneficiario **le rate di rimborso mensili del finanziamento**, dovute dopo la franchigia che hanno **scadenza del periodo di ITT comprovato**.

A fronte di tali presunzioni, nulla in contrario è stato dedotto in contrasto dalla parte convenuta, che non ha: 1) dedotto e dimostrato di aver proposto al \_\_\_\_\_ una comparazione di costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; 2) dedotto e dimostrato di aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio del \_\_\_\_\_; 3) dedotto e dimostrato di aver concesso all'assicurato il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento (al punto 10 delle condizioni di polizza si statuisce il diritto di recesso dell'Assicurato **entro 30 giorni dalla data di erogazione del finanziamento**, ma non per l'intera durata dello stesso).

In sostanza, da un lato non è dato sapere se le condizioni del finanziamento sarebbero state diverse in assenza di adesione alla polizza, né se al ricorrente sia stato realmente prospettata tale possibilità (il modulo predisposto dalla convenuta non offre alcuno spunto in tale senso); dall'altro la polizza assicurativa risulta contratta nell'interesse del soggetto finanziatore e non nell'interesse dell'assicurato, posto che il primo è il beneficiario della

prestazione economica in caso di avveramento dell'alca contrattuale. Ne consegue che appare davvero impossibile non ritenere la polizza sostanzialmente "imposta" dal soggetto finanziatore, con conseguente applicabilità delle istruzioni della Banca di Italia richiamate dalla stessa parte convenuta (all. 4) ed inclusione delle relative spese del TAEG.

Per tutte le considerazioni svolte, le domande di parte attrice devono essere accolte.

L'esito della lite comporta altresì la condanna della parte convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo in ragione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta e con distrazione in favore del procuratore di parte attrice (che ne ha fatto rituale richiesta). Analogamente, le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta, in quanto soccombente.

P.Q.M.

Il **Tribunale di Taranto**, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Claudia Calabrese, definitivamente pronunciando nella causa civile, n. 6675 del R.G. A.C./15, sulle domande proposte da \_\_\_\_\_ nei confronti della \_\_\_\_\_ in persona del suo legale rappresentante *p.t.*, così provvede:

1)Dichiara la nullità parziale del contratto di mutuo, oggetto del giudizio, per usura originaria.

2)In applicazione dell'art. 1815 c.c., condanna la parte convenuta alla restituzione in favore di parte attrice della complessiva somma di euro **18.007,94**, maggiorata degli interessi legali a partire dal giorno della domanda sino al soddisfo.

3)Condanna parte convenuta al rimborso delle spese processuali sostenuta da parte attrice, che si liquidano in complessivi euro \_\_\_\_\_ di cui \_\_\_\_\_ per spese e \_\_\_\_\_ per compenso (comprensivo della fase di attivazione della mediazione), oltre accessori di legge, e con distrazione in favore del procuratore costituito

4)Pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di c.t.u.

Taranto, sentenza depositata il 25.2.19.

Il Giudice

(dott. Claudia Calabrese)